

**DELIBERAZIONE 2 MAGGIO 2013**  
**179/2013/R/GAS**

**RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI OBBLIGHI DI NATURA INFORMATIVA PER LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 2 maggio 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del Decreto-Legge 70/2011 recante, tra l'altro, disposizioni relative alla misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese (di seguito: decreto legge 70/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 e s.m.i., recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e s.m.i., recante "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II - Regolazione tariffaria del servizio di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per il 2009" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2008, GOP 36/08, che ha, tra l'altro, istituito il Nucleo interdirezionale per la semplificazione della regolazione;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas, recante "Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08";

- la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2012, 41/2012/A/com, recante “Avvio di procedimento per la semplificazione e la razionalizzazione degli obblighi informativi volti all’espletamento delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas” (di seguito: deliberazione 41/2012/A/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 193/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas, recante “Proroga al 31 dicembre 2013 del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG). Disposizioni transitorie per l’anno 2013”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 marzo 2013, 96/ 2013/A, recante “Semplificazione e razionalizzazione di obblighi di natura informativa per i soggetti regolati dall’autorità e avvio di un procedimento inerente l’adozione di linee guida per la misurazione degli oneri amministrativi posti a carico dei soggetti regolati” (di seguito: deliberazione 96/ 2013/A);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 341/2012/R/gas, recante “Criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 febbraio 2013, 56/2013/R/gas, recante “Criteri di determinazione del costo riconosciuto dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione”.

**CONSIDERATO CHE:**

- con l’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 (così come successivamente modificata e integrata), recante approvazione delle direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas elettronici caratterizzati da requisiti funzionali minimi (di seguito: misuratori a requisiti), l’Autorità ha stabilito:
  - al comma 10.1, che il soggetto responsabile del servizio di misura metta in servizio, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, gruppi di misura conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito;
  - al comma 11.1, che il soggetto responsabile del servizio di misura abbia l’obbligo di comunicare annualmente all’Autorità, a partire dal 2011, i dati relativi al numero totale di punti di riconsegna attivi, nonché il numero totale dei punti dotati di misuratori a requisiti messi in servizio;
- il comma 52.1, della RTDG prevede che “il soggetto responsabile dell’installazione e manutenzione dei misuratori è: (..) con riferimento ai punti di riconsegna, l’impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti”;
- l’articolo 49, della RTDG, in relazione al grado di assolvimento dell’obbligo di installazione di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, rubricato “*Perequazione dei costi relativi al servizio di misura*”, prevede l’applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell’ammontare di perequazione dei costi relativi al servizio di misura (comma 49.1), nonché l’eventuale avvio di un procedimento sanzionatorio (comma 49.2);
- il combinato disposto del comma 11.1, dell’allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 e del comma 52.1, della RTDG stabilisce, altresì, l’obbligo delle imprese

di distribuzione di comunicare entro il 30 giugno di ogni anno all'Autorità il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il numero totale di punti di riconsegna dotati di gruppi di misura messi in servizio ai sensi della citata deliberazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 7.1, della RTDG prevede che entro il 15 ottobre di ciascun anno, le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento, corredata di una dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori desumibili dalla documentazione contabile delle imprese di distribuzione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- gli obblighi di comunicazione disposti rispettivamente dal comma 11.1, della deliberazione ARG/gas 155/08 e dal comma 7.1, della RTDG:
  - sono richiesti ai medesimi soggetti obbligati, ossia alle imprese di distribuzione del gas naturale, in quanto responsabili del servizio di misura del gas naturale (e quindi della comunicazione dei dati relativi al servizio medesimo) nonché responsabili dell'invio della trasmissione dei dati necessari alla determinazione della tariffa di riferimento;
  - pur essendo caratterizzati da una comune natura informativa, sono richiesti attraverso due distinti sistemi telematici di raccolta dati.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'esercizio delle funzioni di regolazione e di controllo, da parte dell'Autorità, ha comportato, nel tempo, una notevole stratificazione di obblighi informativi in capo ai soggetti regolati, sia attraverso la successione di nuove regolazioni, sia in esito a esigenze conoscitive e di approfondimento su temi specifici, pertanto, con la deliberazione 41/2012/A/com l'Autorità ha avviato un procedimento volto all'adozione di alcune misure, di immediata e agevole implementazione, per la semplificazione e la razionalizzazione degli obblighi informativi;
- a valle del procedimento di cui al precedente punto, con deliberazione 96/2013/A l'Autorità ha ritenuto opportuno porre in essere, entro la fine del 2013, ulteriori misure di semplificazione e razionalizzazione, funzionali alla riduzione degli oneri amministrativi associati agli esistenti obblighi informativi dei soggetti verso l'Autorità.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- dare seguito, coerentemente agli orientamenti dell'Autorità illustrati dalla deliberazione 96/2013/A e in ulteriore attuazione delle disposizioni di all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 70/11, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli obblighi informativi in capo ai soggetti regolati (in questo caso le imprese di distribuzione del gas naturale), in relazione alla notevole entità e articolazione dei predetti obblighi, con l'individuazione di misure volte alla riduzione degli oneri

amministrativi delle imprese dovuti a adempimenti informativi dell'Autorità, pur preservando la dotazione informativa essenziale da assicurare ai fini regolatori;

- mantenere la richiesta in via telematica delle informazioni di cui al comma 11.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, finalizzate alla verifica del rispetto degli obblighi di messa in servizio dei misuratori a requisiti e necessarie all'applicazione delle disposizioni dei commi 49.1 e 49.2, della RTDG;
- limitare, pertanto, gli oneri di natura informativa e amministrativa derivanti dagli adempimenti posti dalla regolazione che gravano sui soggetti regolati, richiedendo in un unico sistema telematico per la raccolta dati (c.d. raccolta dati RAB gas), congiuntamente ai dati relativi alla determinazione della tariffa di riferimento di cui al comma 7.1, della RTDG, anche i dati inerenti i punti di riconsegna dotati di misuratori a requisiti minimi, di cui al comma 11.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08

### **DELIBERA**

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 come di seguito indicato:
  - a) all'articolo 11, comma 1:
    - le parole "A decorrere dal 2011" sono sostituite dalle parole: "Con riferimento all'anno 2011";
    - dopo le parole "entro il 30 giugno", le parole "di ogni anno" sono eliminate;
  - b) all'articolo 11, dopo il comma 11.2, è inserito il seguente comma 11.3:

"11.3 A decorrere dall'anno 2013, il soggetto responsabile del servizio di misura del gas naturale è tenuto a fornire annualmente all'Autorità le informazioni di cui al comma 11.1 del presente provvedimento, contestualmente alla richiesta di determinazione della tariffa di riferimento, di cui al comma 7.1 della RTDG, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, ai sensi del comma 7.2 della stessa RTDG, per l'invio della medesima richiesta di determinazione della tariffa";
2. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, così come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

2 maggio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*